

*Gianluca Mainino*

## L'ordine espositivo delle Istituzioni di Gaio e il sistema civilistico: un'ipotesi

1. Nel pensiero dei giuristi romani l'eredità è l'istituto che fu creato per la tutela della continuazione del patrimonio all'interno della famiglia: una concezione di grande rilevanza per un ordinamento, come quello romano classico, che non considerava «soggetti di diritto» i singoli individui, ma poneva attenzione alla situazione giuridica di ciascuno all'interno della propria famiglia e in base ad essa operava il riconoscimento della loro posizione e relativa capacità. E sebbene la materia delle disposizioni *mortis causa* non appaia *in toto* riconducibile all'ambito tematico della famiglia, è pur vero che da questo in qualche modo esse vennero ricavate e ivi trovarono la loro più naturale applicazione<sup>1</sup>.

Il che – se vogliamo – potrebbe anche bastare, per giustificare il fatto che la trattazione della famiglia romana, da Gaio fino alle pagine della manualistica moderna, preceda distintamente la materia delle successioni: così sul piano dogmatico. Ma forse – come ora tenterò di dimostrare – le ragioni di questa sistemazione potrebbero rintracciarsi anche a livello storico.

Un simile schema, che a noi oggi sembra tanto ovvio e consueto per la grande diffusione che ha conosciuto, vi fu però un tempo in cui costituì un segno di oggettiva novità e significò in qualche misura una soluzione di continuità rispetto a una lunga tradizione precedente. Il riferimento è noto: se non forse la prima, certo la più riuscita inaugurazione di tale schema – rappresentativo di un diverso ordine di esposizione dell' *'omne ius quo utimur'* all'interno di un'opera della giurisprudenza romana – è riconosciuta alle *Istituzioni* di Gaio, il cui modello di manuale sistematico conobbe un'immediata fortuna fino a divenire la principale fonte ispiratrice anche delle *Istituzioni* di Giustiniano e tramite queste anche di quasi ogni trattazione di diritto privato successiva.

Oggetto del presente contributo, oltre a quello di ribadire preliminarmente l'importanza di alcuni fondamenti interpretativi generali e di ritornare sul significato specifico di alcuni elementi della struttura del manuale gaiano, è il tentativo di individuare i prodromi, le ragioni e l'effettiva portata innovativa della scelta espositiva del giurista antonino di avviare la sua trattazione con il *ius personarum*, invece che con la materia ereditaria com'era d'uso secondo l'ordine previsto da quello che viene comunemente indicato come sistema civilistico<sup>2</sup>.

2. Di recente ho già avuto modo di ricordare quello che non esiterei a definire come uno dei maggiori contributi metodologici suggeriti dalla romanistica in relazione all'interpretazione delle *Istituzioni*

---

<sup>1</sup>) Non perché in tal senso si sia espresso soltanto uno studioso, ma ho desunto quasi letteralmente queste prime considerazioni di carattere generale proprio da A. D'ORS, *Derecho privado romano*<sup>9</sup>, Pamplona, 1997, p. 271 s., perché ne ho sempre ammirato la sorprendente capacità di brevíloquenza, sia negli scritti sia quando ho avuto il privilegio di incontrarlo e di conversare a lungo con lui.

<sup>2</sup>) La questione indicata nel testo è stata indagata con esiti alterni e controversi da molti studiosi sino alle più soddisfacenti ricerche di G. SCHERILLO *Il sistema civilistico*, in «Studi V. Arangio-Ruiz», IV, Napoli, 1953, p. 445 ss., e, dopo una decina d'anni, ancora di ID., *Gaio e il sistema civilistico*, in «Gaio e il suo tempo. Atti del Simposio romanistico», Napoli, 1966, p. 145 ss., con alcuni ripensamenti rispetto allo studio precedente. Più di recente in argomento cfr. anche R. ASTOLFI, *I Libri tres iuris civilis di Sabino*<sup>2</sup>, Padova, 2001, *praecipue* p. 199 ss.

zioni di Gaio<sup>3</sup>: ossia il fatto che, nell'esaminare qualsiasi aspetto dell'opera, si dovrebbe procedere cercando di tenere in considerazione due principali aspetti interpretativi, rappresentati l'uno dall'ampio registro degli strumenti metodologici utilizzati dal giurista per esporre la materia, l'altro dal programma di manuale sistematico in funzione isagogica vagheggiato da Cicerone nel *De oratore* e più tardi verosimilmente attuato proprio da Gaio<sup>4</sup>. È ulteriormente credo sia fondamentale tenere presente, come da tempo è già stato messo in rilievo<sup>5</sup>, il fatto che Gaio nelle sue *Istituzioni* abbia fatto grande uso, a fini didattici, di una serie di tecniche logiche e rappresentative, tra le quali in particolare la *divisio*, la *definitio* e lo schema *genus-species* in funzione classificatoria; ed è stato altresì dimostrato che tali tecniche, «di cui lo schema *genus-species* rappresenta – per così dire – il paradigma»<sup>6</sup>, costituirono nel loro insieme delle «costanti» caratterizzanti il «tipo» di manuale sistematico dell'antichità (...) impiegate, con minore o maggiore intensità, in altre opere isagogiche, sia greche che latine, relative a discipline rientranti o meno in quelle dell'«ἐγκύκλιος παιδεία»<sup>7</sup>.

Quanto ho appena sintetizzato, quasi alla stregua di un elenco di postulati che credo nessuno oggi oserebbe rimettere in discussione, rappresenta – o dovrebbe rappresentare – per la romanistica un insieme di chiavi di lettura dell'opera a livello generale, che però purtroppo non sempre e non da tutti sono state tenute in adeguata considerazione, mentre io penso che una simile genere di impostazione di metodo sia da ritenere imprescindibile e perciò doverosa, oltre che utile, anche in relazione alla particolare questione qui affrontata: una premessa questa, che ho volutamente enfatizzato, proprio perché non vorrei che apparisse un semplice *obiter dictum*.

3. Il percorso argomentativo della mia ipotesi interpretativa della scelta gaiana di avviare la sua trattazione proprio con la materia del *ius personarum* (invece che con quella delle successioni *mortis causa*) prevede la necessità di discutere – o forse dovrei dire ridiscutere – dell'uso del termine «*persona*» da

<sup>3</sup>) Cfr. G. MAININO, *Le matrici retoriche del «proemium» delle Istituzioni di Gaio*, in «RDR», X, 2010, p. 1 s. (disponibile *on line* nel sito *internet* della rivista).

<sup>4</sup>) Su entrambi questi elementi – sulla scia del fondamentale M. FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch. Ein Beitrag zur Geschichte der Wissenschaften in der Antike*, Göttingen, 1960, *praecipue* p. 104 ss. e 183 ss. – si veda F. BONA, *Il coordinamento delle distinzioni «res corporales-res incorporales» e «res mancipi-res nec mancipi» nella sistematica gaiana*, in «Prospettive sistematiche nel diritto romano», Torino 1976, p. 409 ss., ora anche in ID., *Lectio sua. Studi editi e inediti di diritto romano*, Padova, 2003, II, p. 1091 ss. e, più diffusamente, ancora F. BONA, *L'ideale retorico ciceroniano ed il «ius civile in artem redigere»*, in «SDHI», XLVI, 1980, p. 282 ss., ora anche in *Lectio sua*, cit., II, p. 717 ss. In argomento da ultimo si veda anche D. MANTOVANI, *Cicerone storico del diritto*, in «Ciceroniana. Atti del XIII Colloquium Tullianum. Milano, 27-29 marzo 2008», XIII, Roma, 2009, p. 297 ss.

<sup>5</sup>) Per un completo orientamento sull'influenza della grammatica, della retorica e della filosofia greca sul pensiero della giurisprudenza romana, si vedano J. STROUX, *Die griechische Einflüsse auf die Entwicklung der römischen Rechtswissenschaft*, in «Atti del Congresso Internazionale di diritto romano di Roma», Pavia, 1935, I, p. 124 ss., ID., *L'arte sistematica*, in «BIDR.», XLII, 1934, p. 336 ss., ID., *Il metodo*, in «SDHI.», I, 1935, p. 319 ss., e ID., *Il concetto di scienza e gli strumenti della costruzione scientifica*, in «BIDR.», XLIV, 1936-1937, p. 131 ss., nonché M. VILLEY, *Recherches sur la littérature didactique du droit romain (à propos d'un texte de Ciceron 'De oratore' 1-188 à 190)*, Paris, 1945, p. 1 ss.; F. SCHULZ, *History of Roman Legal Science*, Oxford 1953, trad. it. – *Storia della giurisprudenza romana* –, Firenze, 1968, p. 119 ss., Th. VIEHWEG, *Topik und Jurisprudenz*, München, 1953, trad. it. – *Topica e giurisprudenza* –, Milano, 1962, p. 49 ss., R. ORESTANO, *Obligationes e dialettica*, in «Droits de l'antiquité et sociologie juridique. Mélanges H. Lévy-Bruhl», Paris, 1959, p. 445 ss., *praecipue* p. 450 s., R. MARTINI, «Genus» e «species» nel linguaggio gaiano, in «Synteleia V. Arangio-Ruiz», Napoli, 1964, I, p. 462 ss., e ID., *Le definizioni dei giuristi romani*, Milano, 1966, p. 205 ss., F. WIEACKER, *Über das Verhältnis der römischen Fachjurisprudenz zur griechisch-hellenistischen Theorie*, in «Iura», XX, 1969, p. 463 ss., B. SCHMIDLIN, *Die römischen Rechtsregeln. Versuch einer Typologie*, Köln-Wien, 1970, p. 163 ss., D. NÖRR, *Divisio und Partitio. Bemerkungen zur römischen Rechtsquellenlehre und zur antiken Wissenschaftstheorie*, Berlin, 1972, p. 20 ss., 28 ss., 39 ss. e 45 ss., e M. TALAMANCA, *Lo schema «genus-species» nelle sistematiche dei giuristi romani*, in «La filosofia greca e il diritto romano. Colloquio italo-francese (Roma, 14-17 aprile 1973)», Roma, 1977, II, p. 3-290, sulle cui ricerche cfr. poi R. MARTINI, «Genus-species» e i giuristi romani, in «Labeo», XXIV, 1978, p. 321-339. Più di recente – al di fuori dell'orizzonte puramente romanistico – per alcuni aspetti relativi alla storia del termine «sistema», alle peculiarità della sistematica dei giuristi romani nonché all'esistenza di antiche scienze arcane come ad esempio la memoria, cfr. anche M. G. LOSANO, *Sistema e struttura nel diritto. Dalle origini alla Scuola storica*, I, Milano, 2002, p. 3 ss., 18 ss. e 25 ss.

<sup>6</sup>) Così TALAMANCA, *Lo schema*, cit., p. 4.

<sup>7</sup>) Così BONA, *Il coordinamento*, cit., p. 411 (= *Lectio sua*, cit., II, p. 1092 s.).

parte di Gaio, un tema di cui mi ero già occupato tempo fa<sup>8</sup>, ma sul quale si è di recente concentrato l'interesse di molti autori con nuovi e rilevanti contributi, che mi hanno portato a riflettere ancora su alcune mie opinioni precedenti e comunque ad avvertire il bisogno di precisare meglio il mio pensiero<sup>9</sup>.

L'«avventura semantica»<sup>10</sup> della parola è ben nota e credo si possa dire che, anche se non del tutto, si sia raggiunta tra gli studiosi una certa sintonia di opinioni sulle vicende sia del suo esordio che del suo epilogo, mentre non mi sentirei di potere dire lo stesso in ordine alle più precise vesti del suo transito nel mondo del diritto romano. Quanto scrivevo in proposito in un mio studio del 2004 – alla luce della letteratura successiva che sono stato in grado di esaminare<sup>11</sup> – mi pare abbia ricevuto una circostanziata ma sostanziale adesione, esplicita od implicita<sup>12</sup>: il che, in questa sede,

<sup>8</sup>) G. MAININO, *Dalla persona alla persona giuridica: la persona in Gaio e il caso delle 'istituzioni' alimentari nell'esperienza giuridica romana*, in «SDHI», LXX, 2004, p. 481 ss.

<sup>9</sup>) Come bene è stato scritto (da R. ESPOSITO, *Editoriale*, in «Filosofia Politica», XXI, 2007, p. 359): «A sollecitare un'attenzione particolare – prima ancora delle questioni complesse, di carattere storico, filosofico, giuridico che la nozione di persona solleva – è proprio questo suo straordinario successo: come un eccesso di senso che da qualche tempo carica il concetto con esiti non sempre chiari nella loro genesi e nella loro destinazione. Perché – forse con l'eccezione di quella di democrazia, ad essa legata da fili molteplici quanto palesi – mi pare che oggi nessun'altra categoria possa vantare un simile consenso generalizzato e trasversale quanto quella di persona. E ciò non soltanto per quanto concerne gli ambiti disciplinari coinvolti, che vanno dalla filosofia, alla teologia, all'antropologia, per non parlare del diritto e della politica. Ma anche in relazione agli schieramenti ideologici e agli orizzonti di riferimento che ad essa si ispirano (...) Naturalmente tale travolgente successo (...) ha più di un motivo. Intanto però va riconosciuto che pochi concetti, come quello di persona, esibiscono, fin dal loro apparire, una simile ricchezza lessicale, duttilità semantica, forza evocativa.». Dello stesso autore cfr. anche R. ESPOSITO, *Terza persona. Politica della vita e filosofia dell'impersonale*, Torino, 2007, *praecipue* p. 92 ss. Il numero di studi pubblicati sul tema della «persona» è straordinario e per quanto concerne anche quelli romanistici è davvero notevole. Per la letteratura fino al 2003 faccio rinvio a quella già da me segnalata nell'articolo citato *supra*, nt. 8. Per gli anni successivi mi limito a dare conto solo dei contributi secondo me più rilevanti per lo specifico taglio dell'argomento qui considerato, la cui discussione – almeno di alcuni – sarà più diffusamente svolta più avanti a suo luogo: Y. THOMAS, *Il soggetto concreto e la sua persona. Saggio di storia giuridica retrospettiva*, in O. CAYLA, Y. THOMAS, *Du droit de ne pas naître. A propos de l'affaire Perruche*, Paris, 2002, trad. it. – *Il diritto di non nascere. A proposito del caso Perruche* –, Milano, 2004, p. 77 ss., *praecipue* p. 110 ss. (di tale studioso non avevo prima potuto trovare e solo ora ho potuto consultare anche *Le sujet de droit, la personne et la nature. Sur la critique contemporaine du sujet des droits*, in «Le Débat», C, 1998, p. 85 ss.), A. MANTELLO, *Lezioni di diritto romano*, II, *Personae*, Torino, 2004, p. 3 ss., G. MELILLO, *Persona, status e condicio nell'esperienza romana. La dogmatica moderna*, in ID., *Personae e status in Roma antica. Saggi*, Napoli, 2006, p. 7 ss., *praecipue* p. 11, U. VINCENTI, *'Persona' e diritto: trasformazioni della categoria giuridica fondamentale*, in G. BONIOLO, G. DE ANNA, U. VINCENTI, *Individuo e persona. Tre saggi su chi siamo*, Milano, 2007, p. 139 ss., *praecipue* p. 157 ss., E. STOLFI, *La nozione di «persona» nell'esperienza giuridica romana*, in «Filosofia Politica», XXI, 2007, p. 379 ss., *praecipue* p. 381 ss., U. AGNATI, *«Persona iuris vocabulum»*. Per un'interpretazione giuridica di «persona» nelle opere di Gaio, in «RDR», IX, 2009, p. 1 ss., *praecipue* p. 33 ss. (disponibile *on line* nel sito internet della rivista), D. MANTOVANI, *Lessico dell'identità*, in «Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana. Dall'epoca di Plauto a Ulpiano», Pavia, 2010, p. 3 ss., *praecipue* p. 36 ss., A. CORBINO, *Status familiae*, *ivi*, p. 175 ss., *praecipue* p. 183 s., A. DONATI, *Homo e Persona inherent Dignity e Menschenwürde*, in «AARC», XVII, Roma, 2010, I, p. 73 ss., *praecipue* p. 104 ss. e 141 ss., S. FARO, *La maschera e il volto*, *ivi*, p. 629 ss., *praecipue* p. 638 ss., e J. M. RIBAS ALBA, *Persona desde el Derecho Romano a la Teología Cristiana*, Granada, 2011, *praecipue* p. 105 ss., 125 ss., 153 ss., 208 ss., 210 ss. e in modo particolare p. 217 ss., p. 231 ss., p. 236 ss., p. 244 ss.

<sup>10</sup>) E' questa la famosa definizione di S. COTTA, *'Persona (filosofia del diritto)'*, in «ED.», XXXIII, Milano, 1983, p. 159: e per quanto riguarda una più dettagliata ricostruzione delle singole tappe del suo sinuoso percorso rimando a MAININO, *Dalla persona alla persona giuridica*, cit., *passim*.

<sup>11</sup>) Rimanendo naturalmente all'interno del solo ambito romanistico, mi riferisco principalmente ai contributi citati *supra*, nt. 9, che – ripeto – non rappresentano certo un elenco esaustivo delle più recenti ricerche sul tema, ma unicamente le opinioni di quegli autori che più mi avevano interessato per l'incidenza della loro ricerca con i profili di indagine qui affrontati.

<sup>12</sup>) Tra gli studiosi citati *supra*, nt. 9, con maggiori o minori sfumature di grigio rispetto alle tesi da me sostenute, mi è parso di poter distinguere due tipi di convergenza di opinioni: una dichiarata e una tacita (o per così dire concludente): del primo tipo direi STOLFI, *La nozione di «persona»*, cit., p. 379, 381 nt. 16 e 382 s., MANTOVANI, *Lessico*, cit., p. 37 s. e nt. 110, FARO, *La maschera*, cit., p. 629 ss., e RIBAS ALBA, *Persona*, cit., p. 231 s. e nt. 1291, p. 236 ss. e 244 ss.; del secondo tipo VINCENTI, *'Persona' e diritto*, cit., p. 159, AGNATI, *«Persona iuris vocabulum»*, cit., p. 16 nt. 59 e 33 ss., e DONATI, *Homo e Persona*, cit., p. 106 ss. e 141 ss. Pur non essendo stato in grado di leggermi (né io purtroppo di leggere lui nei suoi contributi precedenti al momento della stesura del mio del 2004: cfr. *supra*, nt. 9), sembra indicare una direzione interpretativa non dissimile da quella tracciata da me (e ciò mi incoraggia molto) anche il compianto

mi consente di poter fare ad esso direttamente rinvio, limitando al minimo essenziale la riproposizione di opinioni già espresse, se non allo scopo di illuminare più chiaramente i punti a mio avviso maggiormente meritevoli di attenzione.

Per quanto riguarda l'accezione del termine 'persona' nel mondo romano in genere e in quello del diritto in particolare, un dato di partenza ormai unanimemente riconosciuto è costituito dalla sua ricca ma sfuggente polisemia e dalla sua insuscettibilità ad essere ricondotto ad un immediato significato unitario e men che meno al valore moderno di «soggetto» dotato di capacità giuridica<sup>13</sup>.

Un altro dato che si potrebbe definire parimenti acquisito, anche se ancora non del tutto condiviso<sup>14</sup>, è quello secondo il quale la connotazione della parola come essere umano in senso fisico o concreto dovette verosimilmente attendere gli esiti della più matura riflessione teologica cristiana di età tardo antica.

Il che significa però che, facendo ritorno all'età classica e all'uso del termine in Gaio, le cose prima dovevano stare diversamente. Intendo dire – come avevo già avuto modo di sostenere sulla base di un primo positivo riscontro offerto dalle fonti<sup>15</sup> e ora accresciuto grazie anche alle indagini di altri studiosi<sup>16</sup> – che è plausibile che il lemma 'persona' sia stato dapprima introdotto nel mondo del diritto in una accezione metonimica più astratta, già conosciuta da tempo nel lessico tecnico dei retori e dei grammatici e quindi forse proprio di qui mutuata. E più esattamente mi riferisco, per quanto concerne le *Istituzioni* di Gaio, a quella di «soggetto o parte di cui si parla in un certo contesto», che in questo caso è quello giuridico<sup>17</sup>, una categoria perfettamente congeniale alla struttura e alla forma del manuale a scopo isagogico in cui essa doveva inserirsi e nel contempo perfettamente giustapposta come *genus* alla categoria altrettanto letteraria, se non addirittura filosofica, del termine 'res'<sup>18</sup>, componente assieme al termine 'actio' della nota tricotomia nella quale era ripartita la materia dei quattro *commentarii*.

Ciò che merita di essere evidenziato con particolare risalto è che una tale accezione astratta del termine 'persona' – quale si è appena proposta – all'epoca di Gaio non rappresentava neppure una novità assoluta per il mondo giuridico, in quanto era già alquanto diffusa nello lessico giurisprudenziale<sup>19</sup>: solo per limitarmi a dare conto di un dato interessante e al contempo curioso, vorrei riferire che sulla base dello spoglio delle fonti che ho potuto effettuare emerge la circostanza che già Salvio Giuliano<sup>20</sup> (e purtroppo soltanto lui) risulterebbe menzionare il sintagma 'agere' - 'actio in per-

---

THOMAS, *Il soggetto concreto*, cit., p. 110 ss.

<sup>13</sup> Senza qui necessità di ulteriori approfondimenti, cfr. per tutti da ultimo MANTOVANI, *Lessico*, cit., p. 38.

<sup>14</sup> Cfr. quanto io stesso scrivevo in MAININO, *Dalla persona alla persona giuridica*, cit., p. 482 s. e 485 nt. 12: cfr. in senso analogo anche MANTOVANI, *Lessico*, cit., p. 40; più scettico STOLFI, *La nozione di «persona»*, cit., p. 381 nt. 16 e p. 385.

<sup>15</sup> MAININO, *Dalla persona alla persona giuridica*, cit., p. 489. Cfr. «TLL.», X.1, sv. 'Persona', c. 1718 ss. (*sub caput alterum*, I, B, 1-2), per il suo ampio utilizzo «in arte rhetorica» come «is, qui in oratione vel libro inducitur tamquam in scaena, ut loquatur vel partes aliquas agat o come is, qui in oratione vel libro tractatur, de quo agatur». Ma cfr. anche *ibidem*, c. 1721 (*sub caput alterum*, I, D, 1), per il suo identico uso «in sermone grammaticorum» come *is*, «ad quem spectent vocabula eorumve formae». Per un quadro più dettagliato di tali fonti, che sono richiamate dal «Thesaurus Linguae Latinae», e per una panoramica della letteratura di riferimento cfr. AGNATI, «*Persona iuris vocabulum*», cit., p. 2 ss. e nt. 5.

<sup>16</sup> Cfr. gli autori citati *supra*, nt. 12.

<sup>17</sup> Al riguardo THOMAS, *Il soggetto concreto*, cit., p. 112, parlava di «classi funzionali, le cui norme dettavano gli effetti dei diversi ruoli giuridici (*personae*) che erano ammessi a rivestire».

<sup>18</sup> Sul valore della categoria in questione, tra gli altri, si veda G. MELILLO, *Categorie economiche nei giuristi romani*, Napoli, 2000, p. 95 ss., il quale parla genericamente di 'res' come «oggetto giuridico» per quanto concerne Gai., *inst.* 2.1, mentre con riferimento alla fondamentale dicotomia tra *res corporales* e *res incorporales* egli sembra pensare a una discriminante giuridico-filosofica, accogliendo la tesi della sua probabile derivazione dall'ontologia stoica.

<sup>19</sup> Per una rassegna di testi emblematici cfr. MANTOVANI, *Lessico*, cit., p. 37 ss.

<sup>20</sup> I testi sono due. D. 30.84.13 (Iul. 33 dig.: 'Si is cui legatum fuerat, antequam constitueret, qua actione uti vellet, decessit duobus heredibus relictis, legatum accipere simul venientes, nisi consenserint, non possunt: quare quamdiu alter rem vindicare vult, alter in personam agere non potest. Sed si consenserint, rem communiter habebunt: consentire autem vel sua sponte debent vel iudice imminente?') e D. 44.2.25.2 (Iul. 51 dig.: 'Si te negotiis meis optuleris et fundum nomine meo peteris, deinde ego hanc petitionem tuam ratam non habuero, sed mandavero tibi, ut ex integro eundem fundum peteres, exceptio rei indicatae non obstat: alia enim res facta est

*sonam*, il cui uso – stando a quanto si legge in Gai., *inst.* 4.16, con riferimento all'*agere in rem* – si sarebbe immaginato forse un po' più ampio e più risalente<sup>21</sup>. Ma il riscontro offertoci delle fonti purtroppo sembrerebbe fermarsi qui.

Di recente, tuttavia, in un ponderoso studio dedicato al tema della persona nel mondo antico è stata formulata un'interessante teoria, che – almeno parzialmente – potrebbe forse contribuire a gettare nuova luce sull'introduzione e sull'accezione del termine tra i giuristi romani in direzione di una conclusione per certi versi non molto dissimile dalla mia<sup>22</sup>. Detto in estrema sintesi, sulla base di un esteso panorama di fonti e di quasi tutta la letteratura principale sull'argomento<sup>23</sup>, a un certo punto l'autore analizza la concettualizzazione del termine '*persona*' realizzata da Cicerone, che nell'elaborarla avrebbe risentito del probabile influsso del pensiero stoico di Panezio e, suo tramite, anche delle teorie di grammatici come Dionisio Tracio e di retori come Ermagora di Temno, i cui esiti – secondo tale quadro – furono probabilmente gli stessi avvertiti mezzo secolo prima da Quinto Mucio Scevola il Pontefice<sup>24</sup>, che nella teoria della '*persona*' di Panezio intravede, oltre al significato generale di maschera teatrale, un più rilevante elemento tipico della tradizione romana, costituito dall'uso delle '*imagines maiorum*' come rappresentazione dei defunti. L'applicazione di simili concettualizzazioni da parte di questo giurista sarebbe documentata da un passaggio del *De legibus* di Cicerone, ove nell'elaborazione delle classi degli obbligati ai *sacra* comparirebbe chiaramente, per bocca dello stesso Quinto Mucio, una univoca teorizzazione di '*persona*' come continuazione del defunto<sup>25</sup>. Di qui – sempre secondo l'autore – la conclusione che, nell'uso giuridico inaugurato da questo giurista, il nostro termine non indicasse più solo un aspetto derivato in ultima istanza dal suo significato teatrale, ma si connotasse con i caratteri di un'autentica antropologia romana, grazie alla quale '*caput*', '*genius*' e '*animus*', ossia gli ultimi riferimenti dell'immagine del defunto, assicurano un fondamento sostanziale e non solo funzionale al concetto<sup>26</sup>. E infine – sintetizzando al massimo il pensiero dell'autore – ecco la congettura sulla questione dalla quale eravamo partiti: alla luce di quanto appena detto, se possiamo riconoscere che la distinzione tra *actio in personam* e *actio in rem* sia il risultato di una *divisio* dialettica, allora come ulteriore aspetto del suo '*constituere generatim*' si potrebbe pensare che proprio Quinto Mucio ne sia stato l'ideatore, ma che la sua successiva configurazione sistematica le sia stata data solo da Gaio<sup>27</sup>.

Sulla base degli elementi fin qui raccolti dalle fonti e dalle opinioni degli studiosi considerati, se ora dovessi individuare un punto di raccordo tra tutte le risultanze dei dati e le conclusioni emerse in relazione all'accezione del termine '*persona*' in Gaio, così come tra i giuristi in età classica, io credo che esso potrebbe essere trovato nel concetto di «doppio». Per utilizzare le stesse parole di uno studioso, le cui ricerche sul tema hanno lasciato orme indelebili e sono state seguite anche da indagini successive, il punto è proprio questo: «All'inizio la *persona* è un artificio tecnico, un doppio del soggetto reale, che permette di conferire a quest'ultimo, a prescindere dalle sue particolarità soggettive e sociali, un'identità in qualche modo univoca e stabile, opponibile ad altri sulla scena del diritto. Gli atti giuridici e i diritti si imputano non al soggetto quale si riconosce lui stesso, o quale è ri-

---

*interveniente mandatū. Idem est, si non in rem, sed in personam actum fuerit*».

<sup>21</sup> All'incirca dello stesso periodo (eccetto una) – e tuttavia anche in tal caso non tanto numerose come ci si sarebbe potuti attendere – sono poi rintracciabili alcune testimonianze dell'uso tra i giuristi del parallelo sintagma '*agere*' - '*actio in rem*', che è documentato per Proculo (7 *epist.*) in D. 12.6.53, Sesto Pomponio (16 *ad Sab.*) in D. 6.1.51, Salvio Giuliano (55 *dig.*) in D. 6.1.52, (19 *dig.*) in D. 25.2.22.pr. e (51 *dig.*) D. 44.2.25.2 (già citato anche per il precedente '*agere*' - '*actio in rem*') e infine Volusio Meciano (1 *fideic.*) in D. 49.17.18.4.

<sup>22</sup> Cfr. RIBAS ALBA, *Persona*, cit., p. 193 ss., 210 ss., 217 ss. e 236 ss.

<sup>23</sup> Quasi, non tutta: perché un'evidente lacuna che mi corre obbligo di segnalare è la mancata consultazione di alcuni importanti studi sulla giurisprudenza romana come F. BONA, *L'ideale retorico ciceroniano*, cit., p. 282 ss. (= *Lectio sua*, cit., II, p. 717 ss.) nonché *Cicerone e i 'libri iuris civilis' di Quinto Mucio Scevola*, in «Questioni di giurisprudenza tardo-repubblicana», Milano, 1985, p. 205 ss. (= *Lectio sua*, cit., II, p. 833 ss.).

<sup>24</sup> In questo senso RIBAS ALBA, *Persona*, cit., p. 231 ss.

<sup>25</sup> Cic., *leg.* 2.19.48-49, sul quale si veda RIBAS ALBA, *Persona*, cit., p. 235 s.

<sup>26</sup> Cfr. RIBAS ALBA, *Persona*, cit., p. 237.

<sup>27</sup> Cfr. RIBAS ALBA, *Persona*, cit., p. 245.

conosciuto dagli altri nello scambio sociale, ma al personaggio che deve rappresentare su questa scena. (...) Questo fu il primissimo senso di *persona* nel diritto romano: secondo i contesti, questa o quella «persona» diventava il doppio funzionale e provvisorio di uno stesso soggetto: «persona» di figlio, padre, padrone, liberto, compratore, venditore, socio, attore in giudizio, ecc.»<sup>28</sup>.

La scena, il teatro, le sue maschere: è stato prevalentemente questo il piano metaforico sul quale è stata generalmente ricondotta la graduale introduzione nel mondo romano del termine '*persona*' nel lessico giuridico e certo non a torto. Ciò probabilmente accadde. Ma dietro le quinte di qualsiasi teatro esisteva pur sempre uno sfondo più vasto e vorrei dire più antico, al quale bisognerebbe dare un minimo sguardo.

Dunque, forse anche allo scopo di poter andare alla ricerca di nuovi indizi interpretativi magari utili alla comprensione di ulteriori aspetti dell'universo giuridico romano, io credo che occorrerebbe focalizzare maggiormente l'attenzione su altro, che non rappresenta un orizzonte nuovo, ma è stato spesso trattato quasi come un profilo accessorio, marginale, quasi antiquario del nostro tema. Ciò cui mi riferisco è il grande valore culturale della maschere funerarie nella civiltà romana antica, il cui forte significato simbolico – dotato di enorme potenzialità pervasiva in quasi ogni circuito lessicale – è stato secondo me un po' troppo sottovalutato e per lo più circoscritto alla sola sfera religiosa o sociale, mentre è indubbio che esso ebbe una straordinaria capacità di influire anche sul pensiero dei giuristi romani, molti dei quali esponenti di un'antica *nobilitas*, che avevano intere pareti dell'atrio di casa coperte dalle immagini dei propri antenati<sup>29</sup>.

In proposito merita allora di essere brevemente ricordata un'interessante opinione, avanzata ormai quasi un secolo fa da Fulvio Maroi, che la espose dando peraltro atto che un simile spunto interpretativo era già stato formulato, pur in forma embrionale, da Rudolf von Jhering<sup>30</sup>. Volendo cercare di riassumere i punti salienti di tale congettura, l'etimologia del vocabolo latino '*persona*' sarebbe da ricondurre nel solco di quegli studi che hanno sostenuto una derivazione del termine dal segno etrusco «*[phersu]*», trovato scritto nella tomba degli auguri a Tarquinia ad indicare un soggetto che indossava una maschera durante scene di supplizio. Pertanto, aumentando per così dire il peso specifico di questa derivazione, ecco che il significato più risalente della parola andrebbe ricercato «più che nella parte o nel personaggio del teatro greco-romano, nella raffigurazione del volto del defunto»<sup>31</sup>, una tipica realizzazione del quale è offerta in Etruria dalla foggia del coperchio dei vasi canopici, che negli esemplari più antichi era costituito proprio da una maschera di bronzo o di terracotta. E per usare le stesse parole dello studioso, ecco il punto: «Siamo di fronte ad una delle più semplici, ma pure di fronte ad una delle più decisive concezioni della primitiva mentalità religiosa: il concetto del doppio, il concetto, cioè, che l'anima del defunto potesse allogarsi e vivere, qualora il corpo si fosse distrutto, in un sembiante o in una immagine materiale del corpo stesso. Di qui la rappresentazione plastica del defunto mediante idoli o statue o della sua effigie mediante la maschera: di qui il termine '*phersu*' dell'iscrizione etrusca per designare la maschera, come appare nelle scene funerarie della tomba degli auguri»<sup>32</sup>.

Originariamente, quindi, il termine πρόσωπον o '*persona*' avrebbe indicato la maschera funeraria

---

<sup>28</sup>) THOMAS, *Il soggetto concreto*, cit., p. 111 s. Ma al riguardo si veda anche quanto tale autore scriveva in *Le sujet de droit*, cit., p. 98.

<sup>29</sup>) Un particolare approfondimento di tale aspetto della cultura romana non mi sembra qui necessario, né sarebbe possibile in termini esaurienti e sintetici, per cui mi limito a rinviare alla recente trattazione fatta da RIBAS ALBA, *Persona*, cit., p. 105 ss., 125 ss. e 143 ss., con minuzioso riscontro delle fonti e ampia letteratura citata.

<sup>30</sup>) Cfr. F. MAROI, *Elementi religiosi del diritto romano arcaico*, in «AG.», CIX, 1933, p. 89 ss. e nt. 2, della cui segnalazione io stesso a mia volta sono riconoscente al compianto professore Giuliano Crifò, che me ne fece cenno al convegno sul tema «Persona e ordinamento nel sistema delle fonti normative», svoltosi a Campobasso il 7 e 8 settembre 2000, durante la discussione seguita a una mia relazione. Nella stessa direzione infatti si veda lo stesso autore in G. CRIFÒ, *Riflessioni antiche e nuove in tema di persona*, in «Cunabula Iuris. Studi G. Broggin» Milano, 2002, p. 152.

<sup>31</sup>) Così MAROI, *Elementi religiosi*, cit., p. 90.

<sup>32</sup>) Così MAROI, *Elementi religiosi*, cit., p. 93.

del defunto<sup>33</sup>, un simbolo antichissimo di molte civiltà, chiamato a rappresentare la continuazione della vita del defunto attraverso l'immagine del suo volto. E proprio di ciò, ossia della reminescenza e dell'influsso di tale remota accezione del termine, non solo si può trovare traccia in varie fonti letterarie<sup>34</sup>, ma si può intravedere chiaramente anche nel lessico giurisprudenziale<sup>35</sup> e tra gli indizi più suggestivi, a mio parere, si potrebbero riconoscere i fondamenti dell'elaborazione del concetto di *'hereditas'*, intesa come successione di un erede<sup>36</sup> nella *persona* del defunto<sup>37</sup> e concepita dai giuristi come «institución de la continuidad patrimonial en la familia»<sup>38</sup>. L'idea del «doppio», l'immagine riprodotta del defunto, la maschera funeraria costituiscono i più remoti e profondi valori alla base del significato di *'persona'*: ossia quello di un soggetto che continua a vivere con il volto che gli spetta. E più ci si addentra nella ricerca di una definizione che appare sfuggente, più il gioco dei riflessi di questa metonimia a poco a poco ne mostra l'autentica sostanza e ne svela il recondito senso. Dunque è soprattutto questa – a mio avviso – la prima chiave di lettura della parola da parte dei giuristi romani: l'*inventio* che il termine *'persona'*, inteso come si è detto, poteva perfettamente fungere da categoria o classe rappresentativa dell'essere e dell'agire di qualsiasi soggetto posto all'interno della famiglia romana, della cui sorte e patrimonio dopo la morte del *paterfamilias* era in fondo chiamato ad occuparsi proprio il collegio dei pontefici<sup>39</sup>, dando responsi soprattutto in materia di *sacra familiaria*, frequente oggetto di disposizioni testamentarie<sup>40</sup>.

Facendo a questo punto ritorno all'oggetto delle considerazioni esposte all'inizio di questa indagine, ritengo utile richiamarle succintamente<sup>41</sup>. Si è già detto che nel pensiero dei giuristi romani l'eredità fu l'istituto creato per conservazione del patrimonio all'interno della famiglia: una concezione ben comprensibile per un ordinamento, come quello romano classico, che non considerava «soggetti di diritto» tutti gli individui, ma guardava alla situazione giuridica di ciascuno all'interno della

<sup>33</sup>) E solo successivamente, o comunque subordinatamente a questa prima sede, sarebbe passata ad indicare la maschera in uso nelle rappresentazioni teatrali per dare volto a un dio o al personaggio della scena. Del resto la tesi delle origini magico-religiose del teatro stesso, sia in Grecia sia a Roma che in altre civiltà, rappresenta ormai un dato fermo, dal quale potrebbero forse scaturire ulteriori spunti di ricerca: sul punto cfr. RIBAS ALBA, *Persona*, cit., p. 106 s.

<sup>34</sup>) Cfr. in particolare Pol., *hist.* 6.53.4-5: μετὰ δὲ τὰυτὰ θάψαντες καίποιήσαντες τα νομιζόμενα τιθέασι τὴν εἰκόνα τοῦ μελλάζαντος εἰς τὸν ἐπιφανέστατον τόπον τῆς οἰκίας ξύλινα ναῖδια περιτιθέντες. ἡ δ' εἰκὼν ἐστὶ πρόσωπον εἰς ὁμοιότητα διαφερόντως ἐξεργασμένον καὶ κατὰ τὴν πλάσιν καὶ κατὰ τὴν ὑπογραφὴν. Cfr. Suet., *Vesp.* 8.19: '(...) *Sed et in funere Favor archimimus personam eius ferens imitansque, ut est mos, facta ac dicta uiui, interrogatis palam procuratoribus, quanti funus et pompa constaret, ut audit 'sestertium centiens', exclamauit 'centum sibi sestertia darent ad se nel in Tiberim proicerent'*».

<sup>35</sup>) Si veda *supra*, testo e nt. 22.

<sup>36</sup>) Sul possibile nesso, nelle lingue indoeuropee, tra la nozione di *'heres'* e quella di «orfano» (peraltro non sicuro né universalmente accettato: cfr. A. ERNOUT, A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*<sup>4</sup> [rist.: cur. J. ANDRÉ], Paris, 1994, sv. *'heres'*, p. 292) si veda E. BENVENISTE, *Le vocabulaire des institutions indo-européennes*, Paris, 1969, trad. it. – *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee* – Torino, 1966, I, p. 61 s.

<sup>37</sup>) Prendendo a prestito una efficace metafora di MAROI, *Elementi religiosi*, cit., p. 96, si potrebbe infatti dire che come la statua, l'effigie o la maschera rappresentano il «doppio» del defunto nel mondo dello spirito, così l'eredità ne rappresenta il «doppio» nel mondo del diritto e diviene «il simbolico portatore della maschera (*persona*) del defunto».

<sup>38</sup>) Vedi *supra*, § 1.

<sup>39</sup>) Su come in età arcaica, stante altresì lo scarso sviluppo del diritto per così dire commerciale, il diritto privato consistesse principalmente nel diritto di famiglia e nel diritto ereditario, e su come tali materie – in quanto essenziali per la prosecuzione dei culti familiari (*sacra privata*), che appunto presupponeva regole per determinare chi fossero i membri della famiglia ed in particolare l'*heres* – facessero del diritto privato una disciplina di per sé congiunta al diritto pontificale, si veda per tutti F. SCHULZ, *History of Roman Legal Science*<sup>2</sup>, Oxford, 1953, trad. it. – *Storia della giurisprudenza romana* –, Firenze, 1968, p. 23 s.

<sup>40</sup>) Il che potrebbe forse irradiare di nuova luce la lettura di testi come Cic. *de leg.* 2.19: '(...) *At postea haec iura pontificum auctoritate consecuta sunt, ut, ne morte patris familias sacrorum memoria occideret, iis essent ea adiuncta, ad quos eiusdem morte pecunia venerit. Hoc uno posito, quod est ad cognitionem disciplinae satis, innumerabilia nascuntur, quibus implentur iuris consultorum libri. Quaeruntur enim qui adstringantur sacris. Heredum causa iustissima est; nulla est enim persona quae ad vicem eius qui e vita emigrarit propius accedat*'. E ancora, sempre in questa chiave interpretativa, si potrebbero forse intendere meglio alcune note espressioni giurisprudenziali, come *'hereditas personae defuncti, qui eam reliquit, vice fungitur'* (D. 30.116.3, Florent. 11 *inst.*), *'Hereditas enim non heredis personam, sed defuncti sustinet ...'* (D. 41.1.34, Ulp. 4 *de cens.*), *'Nam hereditatem in quibusdam vice personae fungi receptum est'* (D. 41.3.15.pr., Paul. 15 *ad Plant.*), .): *'Heres et hereditas tametsi duas appellationes recipiunt, unius personae tamen vice funguntur'* (D. 41.3.22, lav. 7 *epist.*).

<sup>41</sup>) Si veda *supra*, § 1.

propria famiglia e in base ad essa operava il riconoscimento della sua posizione e relativa capacità. E tuttavia, sebbene la materia delle disposizioni *mortis causa* non appaia *in toto* riconducibile all'ambito tematico della famiglia, è pur vero che da questo in qualche modo esse vennero ricavate e ivi trovarono la loro più naturale applicazione. Il che sul piano dogmatico potrebbe anche essere sufficiente a spiegare il fatto che la trattazione della famiglia romana, da Gaio in poi, preceda distintamente la materia delle successioni. Ma come spiegare un tale cambiamento rispetto alla tradizione precedente proprio da parte del manuale gaiano?

Tenendo presenti le premesse metodologiche cui abbiamo fatto cenno<sup>42</sup> e le molteplici implicazioni, suggerite dall'accezione del termine '*persona*' (come «soggetto o parte di cui si parla in un certo contesto») e dalla riscoperta del suo originario codice genetico (costituito dal culto dell'idea del «doppio», che attraverso la maschera funeraria si materializza in un soggetto che continua a vivere nel volto di chi gli spetta)<sup>43</sup>, io credo che si potrebbe tentare di contribuire in qualche misura alla soluzione del problema del rapporto fra l'ordine espositivo del manuale gaiano e l'ordine delle materie trattate dai giuristi nelle opere di *ius civile*<sup>44</sup>.

Come è noto da tempo<sup>45</sup>, in queste ultime opere le successioni – a quanto risulta da Quinto Mucio Scevola in poi – costituivano la prima materia trattata; quindi seguiva – almeno a partire dall'opera di Masurio Sabino in poi – un eterogeneo insieme di istituti riconducibili all'ordinamento della *familia*, entro il quale poteva avvenire il riconoscimento dello *status* e della capacità di ciascuno dei suoi componenti; dopodiché – a partire probabilmente dall'opera di C. Cassio Longino – era la volta di una serie di materie che potremmo definire '*de acquirendo rerum dominio*', alla quale accedeva la trattazione dei contratti consensuali e poi quella della *condictio*, della *sponsio-stipulatio* e delle obbligazioni da delitto. Questo, pur con qualche margine di approssimazione, doveva essere a grandi linee l'ordine delle materie esposte nel sistema cd. civilistico, al quale si sarebbe in qualche misura rifatto lo stesso Gaio per delineare l'ordine delle sue *Istituzioni*<sup>46</sup>.

Stando così le cose, si direbbe che il principale spostamento di materie, attuato da Gaio rispetto all'ordine del sistema civilistico, sia stato quello delle successioni, portate più avanti nella sede delle materie '*de acquirendo rerum dominio*', ossia nell'unica delle tre grandi parti del manuale in cui egli avrebbe potuto trattarne, cioè quella delle *res*, intese come oggetti corporali o incorporali suscettibili o meno di appartenenza giuridica. Tuttavia, così facendo, in virtù di tale spostamento la prima materia da svolgere per Gaio divenne quella degli istituti riconducibili proprio all'ordinamento della *familia*, vale a dire in primo luogo la cd. dottrina degli *status* e delle relative capacità di tutti i soggetti,

---

<sup>42</sup> Si veda *supra*, § 2.

<sup>43</sup> Su come nelle concezioni antiche (ove l'esistenza dell'individuo assume una concreta realtà solo nel rapporto con il gruppo cui appartiene: ed è qui inevitabile rinviare alle prospettive già tracciate da H.S. MAINE, *Ancient Law*, 1861, trad. it. – *Diritto antico* –, Milano, 1998, *passim*) ed in particolare in quella greca così come in quella romana risulti per vari versi fondamentale l'idea che ogni stirpe familiare possiede un proprio *lar familiaris*, oggetto di culto e di identificazione collettiva, ossia una sorta di genio della stirpe, della cui fortuna partecipano i contingenti membri della famiglia che nelle varie generazioni appaiono come sue successive incarnazioni, e che in qualche modo partecipa a sua volta della vita e delle opere di quelli, scontandone altresì, nel caso, le colpe, si veda F. ZUCCOTTI, *Il giuramento nel mondo giuridico e religioso antico. Elementi per uno studio comparatistico*, Milano, 2000, p. 17 ss., che in particolare giustifica per tal verso il fatto che lo spergiuro in Grecia venga punito mediante la privazione di ogni discendenza o sanzioni sacrali non dissimili che si ritrovano anche a Roma, può darsi attraverso l'influenza etrusca (si veda la estinzione della stirpe prevista per chi violi i cippi di confine prevista dal cosiddetto «frammento di Vegovia» [Lachman p. 350 s.]): cfr. altresì ID., *Dall'arcaica sacertà consuetudinaria alla sacertà politica protorepubblicana*, in «Studi G. Melillo», III, Napoli, 2009, p. 1572 s.

<sup>44</sup> Si veda *supra*, nt. 2.

<sup>45</sup> Seguo nel testo la ricostruzione palinogenetica formulata da Gaetano Scherillo (*Il sistema civilistico*, cit., p. 445 ss., e *Gaio e il sistema civilistico*, cit., p. 145 ss.), rinviando a tali studi per ogni approfondimento sull'analisi delle fonti e sugli altri autori che hanno indagato sulla complessa tematica, verso la quale il presente contributo vuole rappresentare ancora solo un iniziale avvicinamento, pertanto privo – credo scusabilmente – di ogni pretesa di completezza e definitività dei risultati raggiunti.

<sup>46</sup> E' questa una delle conclusioni delle ricerche intraprese da SCHERILLO, *Gaio*, cit., p. 43, condivisa entro certi limiti anche da BONA, *Il coordinamento*, cit., p. 418 (= *Lectio sua*, cit., II, p. 1098 s.).

schiavi compresi, che ne facevano parte. Senonché egli avrebbe dovuto probabilmente trattare questa materia in assoluta coerenza con il modello del manuale sistematico a scopo isagogico e secondo uno schema di *genera* e *species* didatticamente efficace, che tenesse conto, ad esempio, del fatto che gli schiavi erano sì esseri umani, ma erano anche considerati come *res*<sup>47</sup> in quanto suscettibili di appartenenza giuridica. Quindi ecco che Gaio pensò di esporre la materia, convogliandola integralmente in un *genus* in grado di accogliere tutti i componenti della famiglia, e trovò la soluzione nel termine '*persona*'. Ma è ovvio che questo lemma non avrebbe potuto riferirsi puramente alla classe degli esseri umani (il che, come detto, avrebbe avuto poco senso in un ordinamento che, oltre ai *patresfamilias*, non riconosceva lo *status* e la capacità di altri individui se non all'interno della famiglia stessa), ma avrebbe avuto funzione di attribuire – per così dire – un secondo volto giuridico a un insieme di soggetti eterogenei tra loro, aventi ruoli e capacità differenti, ma chiamati tutti a indossare la propria maschera di quel nuovo volto loro attribuito nella vita sociale dal *ius*.

E' quindi questo un epilogo che, interpretando così i contenuti dell'ordine espositivo delle *Istituzioni* di Gaio e quelli delle materie trattate dai giuristi nel cd. sistema civilistico, lascia intendere che la portata innovativa del primo dovrebbe forse essere alquanto ridimensionata, perché – pur segnando un'indubbia soluzione di continuità nella forma della materia – l'autore di quell'opera si mosse recependo i caratteri del modello di manuale sistematico invocato da Cicerone, ma lo fece cercando di restare il più possibile nel solco di una lunga tradizione.

---

<sup>47</sup> Sul punto cfr. V. MAROTTA, *Una nota su D. 45.1.83.5 (Paul. 72 ad ed)*, in «Iuris Quidditas. Liber amicorum per Bernardo Santalucia», Napoli, 2010, p. 190 ss. e nt. 43 e 49, ove l'autore riferisce una serie di acute osservazioni tratte da Y. THOMAS, *L'indisponibilité de la liberté en droit romain*, in «Hypothèses. Travaux de l'Ecole doctorale d'histoire de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne», X, 2006, p. 379 ss.